

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 12-2145

Approvazione di criteri di riequilibrio per l'anno 2015 per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2004.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

l'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.

Da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 26-7381 del 7 aprile 2014, stante la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore delle politiche sociali e la concomitante contrazione delle risorse regionali disponibili, è stata prevista:

- l'attribuzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di risorse afferenti al Fondo regionale di cui al citato art. 35, comma 7, cosiddetto fondo indistinto, in misura proporzionale alle quote 2013 (quote risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 3-6518/2013);
- l'attribuzione agli Enti stessi, per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004) della sola somma trasferita dalle Province, pari € 6.300.000,00, senza ulteriore integrazione di risorse regionali come originariamente previsto, con i criteri di ripartizione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2006 e s.m.i.;
- la sospensione della deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Per quanto attiene alla definizione dei criteri di riparto dei fondi per le Politiche sociali per l'anno 2015, in data 17 giugno 2015 si è svolto un incontro tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI e il Coordinamento regionale degli Enti gestori.

A seguito di tale incontro, l'ANCI e il Coordinamento degli Enti gestori hanno trasmesso congiuntamente, il 25 giugno 2015, una nota contenente le proprie determinazioni in merito alla necessità di mantenere stabili entità e criteri di riparto relativi al Fondo indistinto regionale e alle competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, per garantire continuità nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, prevedendo una maggiore quota di bilancio sul fondo indistinto a fronte di una pari riduzione del capitolo di bilancio n. 153212/2015 afferente gli interventi a sostegno delle persone anziane, disabili e non autosufficienti, considerato l'aumento dello stanziamento nazionale del Fondo nazionale per le non autosufficienze che finanzia anch'esso tale tipologia di interventi.

Condividendo le richieste pervenute, con D.G.R. n. 4-1885 del 27 luglio 2015, è stata disposta una variazione compensativa all'interno dell'UPB A15101 per € 2.620.160,80 che ha portato gli stanziamenti di bilancio del cap. 153157 "Fondo regionale per la gestione la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art 35 della legge regionale n. 1/2004)" in aumento a € 44.580.160,80 e del cap. 153212 "Attività di promozione e di qualificazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, disabili e non autosufficienti (legge regionale n. 1/2004)" in diminuzione a € 33.019.839,20.

Nel corrente esercizio finanziario, a fronte pertanto di uno stanziamento pari ad € 44.580.160,80, sul capitolo 153157/2015, a cui si affiancano euro 20.308.085,57 che si renderanno disponibili sul capitolo 152990/2015 (Fondo Nazionale Politiche Sociali), permanendo peraltro il negativo quadro economico della finanza regionale e tenendo comunque conto dei limiti derivanti da mancate assegnazioni, si ritiene di assumere i seguenti criteri di riequilibrio e le seguenti disposizioni:

- all'interno del Fondo regionale indistinto di cui all'art. 35 della legge regionale. n. 1/2004, per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale. n. 1/2004, viene ripartita agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, con gli specifici criteri attualmente in vigore in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i. la somma di € 6.300.000,00, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province;
- le ulteriori risorse afferenti al suddetto Fondo regionale indistinto, per evitare eccessive alterazioni nella stabilità della gestione locale che rischierebbe di determinare situazioni di disparità tra gli Enti gestori, vengono ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in misura proporzionale alle quote ripartite nell'anno 2014 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 26-7381/2014); tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2015;
- di sospendere, per l'anno 2015, deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di pubblica Tutela;

considerata infine l'esigenza di conformarsi alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'impiego delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all'art. 3 del Decreto annuale di riparto, dovrà tenere conto della suddivisione degli interventi secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'allegato 1 del Decreto medesimo, coerentemente alla programmazione regionale e locale, così come si è sviluppata negli anni e come risulta dalle attività degli Enti gestori;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all'art. 35 della legge regionale n. 1/2004";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7381 del 7 aprile 2014 "Approvazione di criteri di riequilibrio - per l'anno 2014 - per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1885 del 27 luglio 2015 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, in attuazione di variazioni compensative previste dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2001";

informata in data 23 settembre 2015 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8 della legge regionale n. 1/2004;

delibera

- di approvare i seguenti criteri di ripartizione per l'anno 2015 del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali di cui all'art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 ammontante ad euro 64.888.246,37 di cui euro 44.580.160,80 sul capitolo 153157/2015 ed euro 20.308.085,57 sul capitolo 152990/2015 e, tenendo comunque conto dei limiti derivanti da mancate assegnazioni;
- di ripartire agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004 e con gli specifici criteri attualmente in vigore in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i, la somma di € 6.300.000,00 corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province;
- di ripartire agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, le rimanenti risorse afferenti al Fondo regionale in misura proporzionale alle quote ripartite nell'anno 2014, pari ad euro 58.588.246,37, nei limiti delle risorse effettivamente assegnate e disponibili;
- di sospendere, per l'anno 2015, la deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Il presente atto è di programmazione e non costituisce effetti giuridici verso terzi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)